

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

PROVINCIA DI BOLOGNA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Zola Predosa, con atto del Consiglio comunale n. 10 del 08/04/2015, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 27/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè

alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Con la deliberazione di Consiglio comunale n. 66. in data 19/12/18, è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017;

2. RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2018

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da

parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

Definito il perimetro soggettivo ed oggettivo di applicazione dell’obbligo di revisione periodica delle partecipazioni, occorre individuare quali sono le partecipazioni che possono essere detenute e quelle che, invece, non possiedono i requisiti di legge e, pertanto, devono essere oggetto di misure di razionalizzazione.

A tale proposito il comma 2 dell’articolo 20 del TUSP fa scattare l’obbligo di adottare il piano qualora l’ente rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie consentite, previste dall’art. 4 del TUSP o da altre disposizioni di diritto singolare;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

L’attività di revisione periodica può avere esiti differenti:

- **piena aderenza** delle partecipazioni ai precetti normativi del TUSP, per cui l’ente decide di non attivare misure di razionalizzazione (esito negativo);

- **necessità di attivare misure di razionalizzazione**, con obbligo di adottare un piano di razionalizzazione, indicando specificatamente le misure prescelte, modalità e tempi di attuazione.

Per il **COMUNE di ZOLA PREDOSA**, l'attività di revisione periodica evidenzia la seguente situazione delle partecipate al 31/12/2018:

PARTECIPAZIONI DETENUTE PER LE QUALI NON SONO ATTIVATI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
HERA S.p.A.	<i>diretta</i>	Raccolta, trattamento fornitura acqua, gestione servizi ambientali tra cui raccolta differenziata, produzione di gas e loro distribuzione, gestione reti fognarie	0,01713 %	E' intenzione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare a fruire dell'erogazione dei servizi, anche perché l'attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato.
Lepida S.p.A. (*)	<i>diretta</i>	Telecomunicazioni	0,0015 %	E' intenzione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare a fruire dell'erogazione dei servizi, anche perché l'attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato.
Melamangio S.p.A.	<i>diretta</i>	Mense	4%	E' intenzione mantenere la partecipazione, in quanto gestisce servizi per l'Ente locale relativa alla gestione del servizio di ristorazione collettiva.

(*) Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, il mantenimento è confermato con la precisazione che per quanto riguarda la partecipazione nella società **Lepida S.p.A.**, con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 3 ottobre 2018 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di CUP2000 in Lepida con decorrenza 01.01.2019. A decorrere da tale data Lepida passerà da Società per Azioni a Società Consortile per Azioni. Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale ha deliberato il mantenimento della propria partecipazione azionaria all'interno di Lepida

PARTECIPAZIONI DETENUTE PER LE QUALI SONO ATTIVATI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Modalità di attuazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Fusione/Incorporazione	Se. Cim. S.r.l.	33,33 %	Società che gestisce servizi strumentali per l'Ente Locale. Con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 19/10/2018 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di Se. Cim s.r.l. in Adopera S.r.l., attuale società patrimoniale del Comune di Casalecchio di Reno con decorrenza 01.01.2019

Già la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 prevedeva il sopra indicato piano di razionalizzazione per la Società Se.Cim. S.r.l..

Le azioni messe in campo nell'anno 2018 sono state le seguenti ed hanno portato a far data dal 1.01.2019 alla fusione della società per incorporazione come previsto:

- in data 19.09.2018 sono stati depositati e pubblicati ai sensi dell'art. 2501 ter c.c. il progetto di fusione con allegato lo statuto, la relazione degli amministratori, la perizia di stima ed i bilanci degli ultimi tre esercizi di entrambe le Società sul sito istituzionale di Adopera S.r.l., sezione trasparenza e sezione dedicata a Se.Cim. S.r.l. per la consultazione;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 19.10.2018 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di Se.Cim. Srl in Adopera Srl (Società patrimoniale del Comune di Casalecchio di Reno);
- in data 11.12.2018 con atto rep. n. 13516 racc. n. 6919 è stata formalizzata tal fusione con decorrenza 01.01.2019;
- la Società Adopera Srl è subentrata a Se.Cim. Srl alla data del 01 gennaio 2019 nella gestione dei servizi cimiteriali;
- ad esito favorevole dell'operazione di fusione per incorporazione l'assetto societario della società Adopera S.r.l. risulta a far data dal 2019 essere il seguente:

nuovo capitale sociale dell'incorporante:	€ 21.276,00	
Comune di Casalecchio di Reno:	€ 21.000,00	98,70%
Comune di Zola Predosa	€ 138,00	0,65%
Comune di Monte San Pietro	€ 138,00	0,65%

il tutto subordinato al mancato esercizio della prelazione ed all'espressione del gradimento da parte degli altri soci;

3. CONCLUSIONI

In merito alle partecipazioni societarie possedute, non sussistono, ad oggi, motivazioni di ordine economico o gestionale che richiedano una modificazione alle scelte compiute in sede di revisione straordinaria attuata con la deliberazione consiliare n. 53 del 27.09.2017. Lo strumento societario al quale fa ricorso il Comune di Zola Predosa, attraverso le proprie partecipate, avviene nel pieno rispetto dei principi e dei requisiti disciplinati a livello normativo, rappresentando – al contempo – una modalità organizzativa per la gestione di servizi (in alcuni casi) o di funzioni pubbliche (in altri) attribuite all'Ente Locale.

L'attività di razionalizzazione, anche in termini di riduzione, delle partecipazioni compiuta negli ultimi anni, in applicazione a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio Comunale, ha risposto in maniera puntuale ed efficace alle finalità introdotte dal Legislatore nell'ambito di cui all'oggetto.

Per tale motivo viene confermato il mantenimento delle attuali partecipazioni societarie.

Zola Predosa, li 18.12.2019

Il Responsabile Servizio Finanziario